

Sergio Profeti

Uno per uno gli articoli del Regolamento del Palio

L'Articolo che non c'è più

Ed. Sunto – © novembre 2018

L'articolo che non c'è più

Premessa

Il giorno: 20; il mese: aprile; l'anno: 1921; il luogo: Palazzo comunale; la riunione: Giunta Comunale; l'argomento: Deposito delle Contrade. Esonero.

Questi, in sintesi, i dati che sono passati alla storia vera del Palio; dati che, al di là della "freddezza" che li contraddistinguono, contrassegnano pagine di secoli di un pezzo distintivo del Palio, e della sua complessa organizzazione materiale.

Nella semplicità dei dati si nasconde, infatti, una complessa e fitta storia che si riallaccia alla stessa esistenza del Palio, così come oggi lo vediamo e viviamo.

L'inserimento del presente lavoro, nella presentazione di tutti gli articoli del Regolamento, trova spazio in quanto si è trattato di un vero e proprio pezzo di storia paliesca cancellato da un giorno all'altro; vediamo perché.

L'articolo 15 del Regolamento 1906

L'articolo¹ nel 1906 condizionava tutto l'apparato del Capitolo III "Dello spettacolo del Palio e sua preparazione", essendone una base fondamentale.

In era primitiva l'intera organizzazione del Palio non gravava, come è ormai noto, minimamente sulle casse comunali, essendo tutte le spese occorrenti all'organizzazione ripartite tra i tre Nobili, i comunelli delle Masse della città e le stesse Contrade, le quali dovevano, per partecipare alla corsa, effettuare un deposito per il noleggio del cavallo nei quattro giorni palieschi e, successivamente, anche per il compenso al proprietario del cavallo vincitore.

Come è ben facile osservare, l'articolo costituiva un messaggio molto chiaro da parte del potere organizzativo e che oggi dovrà essere riproposto in tutta la sua filosofia applicativa: volete che il "giochino" funzioni? Pagatevelo.

¹ *Le Contrade che prenderanno parte alla corsa depositeranno presso il Cassiere del Comune, almeno un giorno avanti l'assegnazione dei cavalli, Lire Quaranta: metà delle quali per il vettore dovute al padrone del cavallo, e metà per mercede al fantino. // La Contrada vincitrice dovrà inoltre corrispondere al padrone del cavallo Lire Cinque per la vettura del giorno successivo alla corsa, destinato per il consueto giro della città.*

Quando nacque la vettura

La vettura, cioè il noleggio del cavallo, nacque nella preistoria paliesca attraverso quella significativa, oggi peraltro scomparsa, “consuetudine delle norme”; secondo la quale il meccanismo funzionava perché così era da sempre praticato.

Non era necessario sigillare in una norma le abituali regole comportamenti, come quello della vettura; casomai l'intervento del legislatore veniva chiamato in causa nel momento in cui si verificano interpretazioni, o posizioni, che andassero a favorire una piuttosto che altra Contrada e creando, di conseguenza, uno sbilanciamento nel gioco.

La vettura nelle regole scritte

Una data, quella del 1676, non affonda con rilevante materiale coevo² a sostegno della cosiddetta “nascita ufficiale della tratta”; ma quella del 1684, al contrario, fornisce un'accurata documentazione³.

Si tratta dell'episodio del “cavallo dell'Istrice”, ormai conosciuto, e che, impegna la Biccherna a stabilire, nell'anno successivo⁴, l'obbligo di partecipare al Palio con il cavallo toccato in sorte; ciò per evitare, appunto, gli inconvenienti causati dalla “restituzione” da parte dell'Istrice del cavallo, ritenuto inferiore agli altri, al rispettivo padrone.

La testimonianza nel libro ufficiale dei Quattro Provveditori della Biccherna⁵ offre l'opportunità di analizzare l'ipotesi di nascita della tassa, la vettura, a carico delle Contrade per il noleggio del cavallo nei quattro giorni palieschi. Se nel 1684 esisteva già la tratta, per le regole della consuetudine è facile avanzare l'ipotesi che la vettura a carico delle Contrade possa inserirsi nel 1682, allorché la Biccherna stabilì un termine preciso di iscrizione⁶.

² Cfr. S. Profeti, *Le tappe del Regolamento*, 1981, p. 3. Cfr., per la mancanza di materiale coevo, anche G. Catoni, *La faziosa armonia*, in *Palio*, 1982, p. 245.

³ Cfr. Archivio di Stato di Siena (ASS), Biccherna, 891, c. 20v.

⁴ Cfr. ASS, Biccherna, 892, cc. 24r e 24v

⁵ I verbali per ciascun Palio iniziarono ad essere redatti nel 1692.

⁶ Cfr. ASS, Biccherna, 889, c. 15r, decisione del 6 giugno.

L'aver costretto le Contrade a presentare la richiesta di partecipazione al Palio in considerevole anticipo⁷, significava sicuramente avere un tempo maggiore per organizzarsi e reperire i cavalli necessari. Si noti che, fino al 1721, la partecipazione ad ogni Palio era libera e non vincolata al numero attuale.

Ecco perché non è proprio così casuale ritenere che fosse questa, del 1682, la data di inizio della tassa di vettura per le Contrade.

Opportune e approfondite ricerche nei carteggi, che si conservano nell'Archivio di Stato, potranno nel futuro colmare questa lacuna storica; per il momento non possiamo che riferirci alla data del 1682 e alla presenza del padrone del cavallo restituito dall'Istrice (1684). Impossibile sostenere che il "noleggio" del cavallo avvenisse a titolo gratuito, visto che gli animali servivano per i più svariati motivi all'uomo ed il privarsene per ben quattro giorni è impensabile.

Dal 1692 risulta più facile analizzare le variazioni alle "regole", poiché i verbali del periodo contengono i "bandi", ossia la raccolta delle norme stabilite e necessarie per il rendere il "gioco" uguale a tutti i partecipanti. E' da notare che il cosiddetto "Bando" veniva "letto", quindi "pubblicato", prima dell'inizio dello svolgimento del Corteo⁸, e si ripeteva uguale, come consuetudine, negli anni⁹.

In questa fase, il Bando, per quelle "norme della consuetudine" a cui abbiamo accennato, non conteneva riferimenti alla vettura. Infatti, è solo nel 1698 che si può parlare di svolta regolamentare, e documentata, nei confronti dell'esistenza della vettura depositata dalle Contrade.

Nel 1698, il fascicolo del verbale di quel Palio, contiene, per la prima volta, otto articoli, due dei quali dedicati al rapporto tra Contrade e cavalli. Approfonditi studi sulle carte ancora da scoprire, potranno giustificare il motivo per cui nel 1697 ogni Contrada portò in Piazza un cavallo proprio e se questa scelta fu dovuta al "doppio premio", e doppia corsa, che si verificò nel 1696.

⁷ In quale Palio il termine per iscriversi fu stabilito nel 20 giugno.

⁸ Cfr. Archivio Comune di Siena ACS), verbali ad annum.

⁹ Ad esempio, il bando del 1693 lo troviamo oggi in ACS nel fascicolo del Palio del 1695.

Comunque, nel 1698 il Regolamento si dotò ufficialmente del deposito della vettura nell'art. 7¹⁰ e dell'obbligo alle Contrade di risarcire i danni subito dal cavallo¹¹. Questo, presumibilmente, per eventuali incidenti occorsi proprio due anni prima, nel 1696.

Il richiamo al "Tribunale delle Collette Universali" dell'art. 6 potrebbe costituire un'inestimabile fonte di notizie, visto che questo Tribunale era titolare, come recita proprio l'articolo in questione, della "stima" della valutazione del cavallo.

L'articolo 7 del 1698 verrà riproposto integralmente fino al 1700, dopodiché la tassa della vettura sparirà di fatto dai Bandi e rientrerà nel "diritto consuetudinario", a conferma che, quando la consuetudine diviene certezza e risulta efficace, viene tolta da ogni interpretazione o arbitrio di parte.

La tassa del noleggio fino al 1921

Per ritrovare traccia nei bandi, o i nei Regolamenti, della tassa sul noleggio da parte delle Contrade occorre attendere il 1721, quando, in realtà, è nato il primo Regolamento a stampa dell'intera storia paliesca.

L'art. XIV¹² non si discosta da quello contenuto nel bando del 1698, mentre nel 1796, con l'art. XIII¹³ viene introdotto il premio al proprietario del cavallo vincitore¹⁴.

¹⁰ *Chi intenderà correre come sopra sia tenuta depositare per tutto il 28 del corrente in mano del Cancelliere di Biccherna la solita portione di lire otto per pagarsi al Padrone del Cavallo che gli sarà toccato in sorte, conforme al solito, e ciò non seguendo s'intenderanno per non descritte, e non doveranno in modo alcuno essere ammesse al detto Corso*

¹¹ *Art. 6: Che dandosi il caso che nelle comproue si guastasse qualche cavallo per qualche accidente, fuori che naturale, le suddette Contrade, e presso li di loro ufficiali che le faranno descrivere per il Corso sieno tenute ed obbligate rifare al Padrone medesimo tutti i danni che per tal causa patissero a mente della stima de medesimi fatta dal Pubblico stimatore e che esiste nel Tribunale delle Collette Universali.*

¹² *Che tutte quelle Contrade, le quali d'anno in anno verranno destinate per la suddetta corsa, saranno obbligate sotto le suddette pene, dentro il dì 28 giugno e prima del suono delle ore ventidue di detto giorno, depositare ed aver depositato nelle mani del Cancelliere del Maestrato loro, lire otto per la solita vettura dovuta al padron del cavallo che gli toccherà in sorte per detta corsa.*

¹³ *Che tutte le Contrade, che d'anno in anno, e volta volta verranno destinate per le suddette corse saranno obbligate sotto le sopraddette pene di depositare, ed avere depositato un giorno almeno*

La tassa sulla “vettura” continua, ovviamente, ad apparire nei Regolamenti, o Notificazioni, dati alle stampe nel 1804¹⁵, nel 1817¹⁶, nel 1832¹⁷ e nel 1841¹⁸.

Quando dal 1852 iniziarono a circolare due Regolamenti palieschi, quello del Prefetto e l’altro della Comunità Civica, le disposizioni della vettura restarono evidenti nel Regolamento emesso da quest’ultima, ma solo nel primo periodo dal 1852 al 1877¹⁹. Tant’è che nell’altro periodo regolamentare, che si va a riallacciare al Regolamento del 1906, queste disposizioni sulla vettura spariscono completamente dall’articolato, convalidando, se mai ce ne fosse stata necessità, la filosofia della consuetudine.

Nel Regolamento del 1906, comunque e come abbiamo visto, la vettura trova precisa collocazione nell’art. 15, fino al 1921.

avanti la scelta, e dazione dei cavalli lire dodici per la vettura dovuta al padrone del cavallo, che toccherà in sorte alla rispettiva Contrada, non considerando in queste le lire sei che dovrà dare la Contrada vincitrice al padrone del cavallo a tenore di quanto è stato deliberato modernamente dall’Illustrissimo Magistrato Civico.

¹⁴ A tal riguardo, cfr. S. Profeti, *Le regole della Festa*, 1998, pp. 15 ss.

¹⁵ Art. XIII: *Che tutte le Contrade, che d’ Anno in Anno, e volta volta verranno destinate per le suddette Corse saranno obbligate sotto le sopradette pene di depositare, ed avere depositato un giorno almeno avanti alla scelta, e dazione dei Cavalli lire dodici per la Vettura dovuta al Padrone del Cavallo, che toccherà in sorte alla rispettiva Contrada , non considerato in queste le lire sei che dovrà dare la Contrada vincitrice al Padrone del Cavallo a tenore di quanto è stato deliberato modernamente dall’ Illustrissimo Magistrato Civico.*

¹⁶ L’articolo, sempre il XIII, è un perfetto copia-incolla di quello del 1804.

¹⁷ Art. XV: *Che tutte le Contrade, che d’ Anno in Anno, e volta volta verranno destinate per le suddette Corse saranno obbligate sotto le sopradette pene di depositare, ed aver depositatano nelle mani del Camarlingo Comunitativo, un giorno almeno avanti alla scelta, e dazione dei Cavalli lire dodici per la Vettura dovuta al Padrone del Cavallo, che toccherà in sorte alla rispettiva Contrada , non considerato in queste le lire sei che dovrà dare la Contrada vincitrice al Padrone del Cavallo a tenore di quanto è stato deliberato modernamente dall’ Illustrissimo Magistrato Civico.*

¹⁸ Art. IV: *Tutte le Contrade destinate alle suddette corse saranno obbligate a depositare nelle mani del Camarlingo Comunitativo, almeno un giorno avanti la scelta e assegna dei Cavalli Lire venti per la Vettura dovuta al Padrone del Cavallo, e la Contrada vincitrice dovrà dare al Padrone medesimo lire sei per la vettura del giorno susseguente alla Corsa, destinato al giro consueto della Città.*

¹⁹ Art. IV: *Tutte le Ciontrade destinate alla Corsa dovranno depositare in mano al Camarlingo Comunitativo, almeno un giorno avanti la scelta e la tratta ed assegna dei Cavalli, lire venti per la vettura dovuta al Padrone del Cavallo rispettiva, e la Contrada vincitrice dovrà inoltre corrispondere al padrone medesimo lire sei per la vettura del giorno immediatamente successivo alla Corsa destinato al consueto giro per la Città.*

I passi che portarono all'esonero della tassa sul cavallo

Fu una specifica richiesta²⁰ del Magistrato delle Contrade a far tramontare una pagina importante della storia del Palio.

Come si legge nella nota proposta, la richiesta verteva su questi punti: le ingenti spese che ogni Contrada deve affrontare in occasione delle cerimonie di culto; la manutenzione dei costumi; l'intervento alle feste e commemorazioni. Argomenti questi che fecero breccia nel responsabile dell'ufficio di Polizia municipale, Amerigo Pellegrini, nel suo rapporto²¹ alla Giunta; un rapporto che, comunque, si presta ad osservazioni.

²⁰ La richiesta in data 12 aprile 1921, del Magistrato delle Contrade. «*Pregomi trasmettere alla S.V. Ill.ma il seguente O.d.G. approvato all'unanimità nell'adunanza di questo Magistrato del 10 corr. / "Il Magistrato delle Contrade vista la proposta di alcuni suoi componenti, tendente ad ottenere dalla Autorità Comunale l'esonero per parte delle 10 Contrade partecipanti al Palio, del deposito di L. 40 richiesta dall'art. 15 del vigente regolamento sull'esecuzione delle corse nel Campo (P.za Vittorio Emanuele) considerato / a) come le spese che debbono sostenere la Contrade in occasione delle corse del Palio siano oggi più che triplicate in confronto di quelle che normalmente occorrevano avanti il periodo della guerra; b) come la tassa annua che pagano i benemeriti protettori, e che per la maggior parte delle Contrade costituisce l'unico cespite d'entrata, è rimasta invariata; c) come queste entrate sono quasi totalmente assorbite dalle varie spese (culto, manutenzione dei costumi e bandiere, intervento alle feste e commemorazioni cittadine) indispensabili alla vita della Contrada stessa; d) come se per la Contrada è un sensibile vantaggio il risparmio di L. 40 è d'altra parte per il bilancio comunale di minima entrata l'aggravio di 400 lire a corsa; specialmente considerando il costo relativamente lievi di uno spettacolo importante come il nostro palio che oltre a conservare intatte attraverso i secoli le gloriose tradizioni cittadine innumerevoli vantaggi materiali apporta a tutta la cittadinanza / delibera / di chiedere, siccome chiede all'On.le Giunta Municipale che da qui innanzi le 10 Contrade partecipanti al Palio siano esonerate dal fare il deposito di lire 40 richiesto dall'art. 15 del vigente regolamento municipale nell'esecuzione delle corse nel Campo (P.za Vittorio Emanuele)».*

²¹ Cfr. prot. Generale dell'Ufficio Polizia n. 2267 del 13 aprile 1921 in ACS. Le relazione del Direttore di Polizia Municipale Amerigo Pellegrini: «*La domanda che viene avanzata dall'On. Magistrato delle Contrade non è che la ripetizione di quelle che già in altre occasioni hanno avanzato i singoli rappresentanti le Contrade e che l'Amm.ne ha sempre respinte nell'intendimento di mantenere, sia pure in modeste condizioni, un deposito di garanzia per la mercede da corrispondere al proprietario del cavallo assegnato ad ogni Contrada ed al fantino che, sul cavallo stesso, prende parte alla corsa. / Nei primi palii corsi dopo il periodo della guerra i rappresentanti delle Contrade si fecero a chiedere l'esonero del deposito di L. 40 col fine palese di non sentirsi richiedere un aumento che sarebbe stato più che giustificato dalle variate esigenze della vita; e si accontentarono, naturalmente, che l'Amm.ne Com.le, di fronte a tutte le spese più che triplicate mantenesse inalterata quella cifra; oggi, incoraggiate dalla benevole accoglienze alle loro premure, tornano sull'argomento e questa volta, spettando nello sforzo, motivano l'O.d.G. sulle invariate risorse degli Enti contrade e sulle accresciute spese che esse debbono sostenere. / Lo*

Ad esempio il passaggio di Pellegrini nel quale sostiene «siccome il deposito di L. 40 non rappresenta davvero, anche nel loro complessivo L. 400, che un meschinissimo contributo delle contrade» risulterebbe come un vero “capitolo” di entrata nel bilancio comunale. Non è così, poiché le 40 lire venivano girate al proprietario del cavallo ed al fantino ingaggiato, a meno che fin da quei tempi il rapporto economico Contrada-fantino non si svincolasse dal “deposito”. Altro passaggio che merita attenzione riguarda il costo complessivo dell’organizzazione del Palio: «per la preparazione ed esecuzione dello storico spettacolo incontra una spesa di oltre 5 mila lire, di fronte alle quali sono uniche risorse la tassa sui palchi e il deposito delle Contrade», con quest’ultima affermazione che, come osservato in precedenza, non risulta veritiera.

Comunque, il parere favorevole espresso da Pellegrini alla richiesta del Magistrato spianò la strada per l’approvazione da parte della Giunta²² della cancellazione dell’art. 15 del Regolamento 1906.

Quando nel 1949 il Comune di Siena modificò in gran parte il Regolamento 1906, l’apposita Commissione analizzò con attenzione l’eventuale ripristino della vettura. Nella loro Relazione²³, i componenti la

stesso ragionamento potrebbe fare l’Amm.ne Com.le che per la preparazione ed esecuzione dello storico spettacolo incontra una spesa di oltre 5 mila lire, di fronte alle quali sono uniche risorse la tassa sui palchi e il deposito delle Contrade. / A tal punto siccome il deposito di L. 40 non rappresenta davvero, anche nel loro complessivo L. 400, che un meschinissimo contributo delle contrade, che non versano certo in floride condizioni, e quindi non può pensarsi ad un aumento in misura adeguata del deposito cui erano obbligate per l’art. 15 del Regolamento vigente; quest’ufficio non può che esprimere parere favorevole alla accoglienza della domanda avanzata dal Magistrato delle Contrade».

²² La delibera n. 511 del 20 aprile 1921 della Giunta Municipale: «Vista la nota con la quale il Sig. Presidente della Magistrato delle Contrade trasmette l’ordine del giorno approvato dal Magistrato stesso in seduta 10 corrente diretto ad ottenere che le dieci contrade partecipanti alle corse del palio vengano esonerate dal deposito di L. 40,00 stabilito dall’art. 15 del vigente regolamento per l’esecuzione delle corse stesse; // Visto il rapporto 13 corrente del Direttore di Polizia Municipale; // Ritenuto che data la meschinità del deposito suddetto in confronto alle vistose somme che vengono oggi a costare le corse del palio, possa renunziarvi, anche per favorire le non floride condizioni delle contrade; // Udito il Sig. Assessore competente; // Delibera // di sospendere, fino a nuove disposizioni, l’applicazione dell’art. 15 del regolamento per l’esecuzione del palio, in quanto prescrive che le dieci contrade partecipanti alle corse stesse devono effettuare un deposito di lire 40,00».

²³ La relazione della commissione 1949, p. 10: «L’art. 15 del Regolamento vigente prescriveva che le Contrade partecipanti al Palio dovessero depositare nella Cassa del Comune quaranta lire, metà delle quali per il noleggio dovuto al proprietario del cavallo e l’altra metà per mercede al fantino. / Prescriveva pure che la Contrada vincitrice dovesse corrispondere al proprietario del cavallo lire cinque, quale noleggio per il giorno successivo alla corsa, nel quale si effettua il consueto giro della Città. / Queste disposizioni, contenute anche nei Regolamenti precedenti, traevano in parte la loro origine dal Bando dei Provveditori della Biccherna 7 maggio 1721 (Stile

Commissione stabilirono una linea di demarcazione ben precisa nei ruoli: *«l'assunzione da parte del Comune del noleggio da corrispondersi ai proprietari ai cavalli e la completa attribuzione alle Contrade del compenso al Fantino ... poiché si tratta di contrattazione alla quale l'Amministrazione Comunale rimane estranea»*.

La storia: il passato, il presente, il futuro

Le pagine fin scritte hanno evidenziato storia e circostanze tra passato e presente di un argomento, la tassa della vettura, che per secoli ha contraddistinto l'unicità del Palio.

Il futuro? Ebbene, oggi la situazione del 1921 si è completamente ribaltata sia in considerazione delle ingenti spese organizzative che vanno a gravare sull'intera comunità cittadina, sia, soprattutto, del florido mercato commerciale e gastronomico da parte delle 17 Contrade.

Il ribaltamento degli aspetti economici, nel rapporto tra Comune e Contrade, deve far riflettere e riproporre gli effetti non solo dell'art. 15 del Regolamento 1905, ma anche quelli del 1698, là dove è chiaramente indicato che *“si guastasse qualche cavallo per qualche accidente”* la Contrada doveva ripagare i danni al Padrone²⁴.

Il divario tra l'Ente Contrada ed il Comune di Siena è abissale; una serie di fondamentali ritocchi al riguardo per ristabilire i campi d'azione segnalati

Senese), ma da tempo non venivano applicate, poiché su domanda del Magistrato delle Contrade, l'Amministrazione Comunale, con deliberato della Giunta in data 20 Aprile 1921 n. 511, ebbe a stabilire di esonerare sine die le Contrade dai pagamenti in parola. Inverso, sull'andar del tempo, le somme che esse avrebbero dovuto versare erano divenute così irrisorie, di fronte alla effettiva spesa, da rendere necessario di elevarle in modo sensibilissimo, qualora l'obbligo dovesse essere mantenuto. / Ma non è da dimenticare che attualmente le Contrade hanno da sostenere altri gravi oneri, i quali assorbono totalmente e spesso superano le loro stesse entrate; cosicché la disposizione di cui trattasi, se richiamata in vigore, portando il deposito a cifre che almeno si approssimino all'importo delle spese, verrebbe certamente a costituire una seria difficoltà per la partecipazione di buona parte delle Contrade alle Corse del Palio. / Per questa considerazione, la Commissione si è trovata concorde nel concetto di sopprimere l'articolo e codificare invece, con nuove disposizioni in sede opportuna, lo stato di fatto che vige ormai da molti anni e cioè l'assunzione da parte del Comune del noleggio da corrispondersi ai proprietari ai cavalli e la completa attribuzione alle Contrade del compenso al Fantino, senza che occorra alcun deposito, poiché si tratta di contrattazione alla quale l'Amministrazione Comunale rimane estranea. Con questo temperamento, gli oneri vengono ad essere equamente repartiti».

²⁴ Cfr. *ivi* nota 11.

nel 1949 appare opportuno nel rispetto di chi, essendo cittadino della Città di Siena, si trova distante anni luce dal mondo paliesco e contradiolo.

Non è più possibile pensare, e sostenere, che l'intero gioco cada sulle spalle di Palazzo; la componente equina dovrà tornare ad essere una "cosa di Contrada". Dopotutto non sarà così difficile spostare i pagamenti del recupero equino dalla casse del Comune a quelle della Contrada interessata. Con un'appendice concreta per il premio da destinarsi, obbligatoriamente, al Padrone del cavallo vittorioso.

Con estrema semplicità.